

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

341ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpl; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) CASSON ed altri. - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) TORRISI. - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) STEFANI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (ore 9,58)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1119, con il seguente titolo: Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolto l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1119, nel testo proposto dalla Commissione, e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando presenta profili di particolare delicatezza, vista la materia che viene trattata, nella quale si contemperano interessi che a volte possono sembrare di natura opposta.

All'inizio di questo intervento vorrei ricordare una considerazione che ha svolto Franco Abruzzo, cercando di distinguere una sorta di due scuole. Da una parte, vi è una scuola che si potrebbe definire americana, la quale vuole una stampa quasi guardiana dei poteri e, quindi, anche del potere giudiziario. In tal senso, si può ricordare il Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, secondo cui il Congresso non può promulgare leggi per limitare la libertà di parola o di stampa.

L'altra scuola si potrebbe far risalire sostanzialmente alla Rivoluzione francese; ricordiamo a tal proposito il punto 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, secondo cui ogni cittadino può parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi previsti dalla legge.

Il nostro ordinamento, configuratosi negli anni, arriva al disegno di legge al nostro esame, sulla quale oggi andiamo ad intervenire. La considerazione di ordine generale che desidero fare è che la norma a noi, per certi versi, piace così come è strutturata, perché fondamentalmente il grande risultato che con essa si ottiene è che finalmente possiamo prendere le distanze dal Ruanda, dall'Iran, dal Vietnam, dal Burundi, dalla Corea del Nord, dal Sudan, dal Laos e dalla Siria, ovvero da tutti quei Paesi dove ancora oggi sono detenuti quasi 150 giornalisti.

L'esito, ossia il fatto di eliminare il carcere per i giornalisti, rappresenta un approdo fondamentale di civiltà: si supera quel retaggio del fascismo che prevedeva la forma più grave della sanzione penale nei confronti di una attività quale quella del giornalista che, a volte, non è facile e può arrivare a toccare temi che vanno dalla comunicazione all'informazione alla verità dei fatti.

Effettivamente, la libertà di cronaca, la libertà di opinione è, sì, soprattutto una libertà e un diritto, ma è anche un dovere. E le modifiche apportate al disegno di legge sulla diffamazione hanno colto proprio l'essenza di questo principio, perché fondamentalmente è stato esaltato l'istituto della rettifica, dando in tal modo la possibilità alla parte offesa di ripristinare, seppure nel limite di quanto si può fare, un diritto negato.

Certo, con la rettifica non si salva l'onorabilità di una persona, in quanto spesso la sola pubblicazione crea purtroppo quel «fumo» per cui la gente pensa che vi sia anche l'arrosto. L'attuale sistema della comunicazione è molto veloce e repentino e non lascia nemmeno il tempo di sedimentare una informazione o una notizia: basta il lancio di una notizia, che magari risulta a volte anche diffamatoria, a farla restare incisa nella mente delle persone. Con il testo in esame, così come l'abbiamo elaborato, vogliamo cercare di contemperare per un verso l'interesse alla libertà della comunicazione e al diritto dell'informazione e, per l'altro verso, il rispetto del diritto alla propria onorabilità.

Ma anche un altro aspetto fondamentale è stato affrontato proprio con le modifiche apportate. Si tratta della dimensione che chiamiamo crossmediale, perché nel terzo millennio qualcosa è in effetti cambiato nella comunicazione: negli ultimi anni si è avuto un incentivo veramente repentino e si tratta proprio della comunicazione digitale. Non vi è solo la carta; non vi è solo lo stampato, ma tutta la parte relativa al mondo della rete di Internet, dei *blog*, che è difficile da controllare.

È un mondo difficile anche perché, per certi versi, leggere una notizia su un quotidiano, sulla stampa permette di avere il tempo di analizzarla, commentarla e criticarla, mentre su Internet la notizia si divulga in un tempo velocissimo e, passando attraverso degli scambi di comunicazione, diventa non più filtrabile. Diventa, quindi, difficile anche risalire all'origine dell'informazione. È importante quindi utilizzare tutti gli strumenti idonei a far sì che una notizia non rimanga praticamente scolpita nella Rete, ma che vi possa essere la possibilità di apportarvi degli aggiustamenti e delle modifiche.

Penso che in questo provvedimento si è cercato di fare uno sforzo in tal senso, cercando di arrivare ad una soluzione che fosse il più possibile accettabile e idonea. È evidente che l'ottimo non si sa dove potrebbe essere e, come si dice, potrebbe essere nemico del meglio, ma penso che fondamentalmente bisogna tenere conto anche del problema del diritto di cronaca e di avere notizie che riguardano gli interventi sulla giustizia.

Vorrei cogliere l'occasione di questo nostro intervento per ricordare il difficile rapporto che, certe volte, c'è tra giustizia e stampa. È un altro tema difficile cui con questo provvedimento si è cercato di fornire i primi tasselli di una soluzione. Vogliamo ricordare una considerazione che fece Adolfo Beria di Argentine nel 1980, quando si parlava del rilancio della Costituzione e di comitati nazionali e regionali di giustizia e stampa. In quella sede fece delle considerazioni che penso debbano essere ricordate anche qui. Cito testualmente: «Il rapporto tra giustizia e stampa ha due facce: tutti vediamo la faccia brutta e non mancano le persone che non perdono l'occasione di denunciare i

funesti effetti della libertà di stampa applicata alla giustizia. L'imputato, assistito dalla presunzione di innocenza (e di non colpevolezza) all'interno dei palazzi di giustizia, viene messo alla gogna, buttato alle curiosità più vili al di fuori delle aule giudiziarie; i giudici influenzati e turbati; gli istinti criminali rafforzati dallo spettacolo del delitto, portato dalla stampa innanzi agli occhi di tutti. Il Leviatano ha invero curiosità morbose, istinti sadistici e così, per mezzo della stampa, li soddisfa sui disgraziati che le circostanze, il caso talora, gli mettono innanzi. L'esigenza di un limite è sacrosanta; è la perenne esigenza della difesa dell'individuo e di una sfera del privato, contro il pubblico, il collettivo, che in questo caso assume una delle sue forme più pesanti e oppressive». Qui si vedono i bilanciamenti di questi due opposti, cosa non facile. Se ne parlava nel 1980 e ancora a oggi, a distanza di più di trent'anni, stiamo ancora parlando di diffamazione a mezza stampa. Ciò vuol dire che il tema è aperto, delicato e sensibile, e forse ancora molto lavoro ci sarà da fare.

Noi come Gruppo della Lega Nord abbiamo cercato di dare il nostro contributo e alcuni nostri emendamenti sono stati accolti all'interno del testo. Abbiamo dato il nostro contributo per cercare di migliorare un testo che noi riteniamo essere solo un principio nell'analisi di un problema non facile. In tal senso, dichiariamo fin da ora che il Gruppo della Lega Nord darà un voto favorevole al provvedimento, sperando che in futuro questa tematica non sia chiusa in un cassetto, ma resti sempre viva e alimentata con nuove questioni. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Scavone e Compagnone*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghi, la materia che stiamo trattando è particolarmente delicata in quanto riguarda sia l'esigenza fondamentale di poter esser liberi nell'azione di informazione alla società e ai cittadini che l'esigenza, altrettanto fondamentale, di difendere l'onorabilità del cittadino e della sua personalità.

Questo disegno di legge ha quindi cercato di portare avanti un ragionamento che da tempo era all'ordine del giorno della politica, e cioè rendere una norma efficace, applicabile e, nello stesso tempo, non eccessiva rispetto alla problematicità dei comportamenti.

Il primo risultato ottenuto è avere espunto dalla norma la pena detentiva, una pena difficilmente applicabile per reati che sostanzialmente riguardano l'opinione, e aver introdotto elementi sanzionatori che devono punire in maniera efficace un comportamento che non rispetta, durante l'effettuazione di un'azione fondamentale come è l'informazione, l'individualità delle persone e, in particolare, la verità dei fatti. La rimozione della sanzione detentiva, da una parte, e l'introduzione, nello stesso tempo, di una sanzione materiale, economica di un certo rilievo e di una norma che rende più difficile la lite temeraria (cioè, l'azione intimidatoria verso chi svolge una fondamentale funzione democratica qual è l'attività di stampa) rendono la normativa che oggi introduciamo un Patto storico importante sul quale il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE si esprime in maniera favorevole.

Certamente la problematica legata al rapporto tra informazione e diritti dell'individuo, della persona aveva bisogno di un aggiornamento rispetto alle nuove tecnologie, ai nuovi strumenti che sono oggi a disposizione dell'informazione e che definiamo la Rete. Dunque, la necessità di un aggiornamento della normativa si è posta.

Nello stesso tempo, rileviamo però una certa difficoltà ad intervenire in maniera efficace per impedire e sanzionare comportamenti che nulla hanno a che fare con le esigenze di informazione e che tendono ad alterare l'immagine dei cittadini, presi come obiettivo da coloro che vogliono raggiungere risultati non d'informazione e di verità ma di delegittimazione.

In particolare, per quanto riguarda il confronto politico, abbiamo presente l'uso molto spregiudicato della Rete e i profili che nella Rete si manifestano attraverso *blog* e quant'altro. Comunque, un passo avanti è stato fatto e noi lo consideriamo positivamente.

Riteniamo che questa sia una normativa che giunge, seppure in ritardo, a colmare un grosso *deficit* che in questi anni (anche negli ultimi mesi, per la verità) ha posto la politica, l'opinione pubblica di fronte ad un interrogativo: come colpire comportamenti ritenuti sanzionabili senza eccedere, nello stesso tempo, con una normativa sanzionatoria sostanzialmente inapplicabile. Da questo punto di vista è stato compiuto un importante passo avanti dettato dalla necessità di dare al Paese una normativa nuova.

Mi rammarico per il fatto che si renda necessario un ulteriore passaggio nell'altro ramo del Parlamento. Mi auguro che non vengano apportate ulteriori modifiche e che rapidamente si possa

dare al Paese una normativa moderna ispirata a principi di civiltà che, allo stesso tempo, colpisca in modo efficace coloro che utilizzano i mezzi di informazione in maniera distorta e non professionale. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare tocca - a nostro avviso - un nervo scoperto nella regolamentazione del nostro sistema delle comunicazioni. Troppe volte nel passato anche recente abbiamo effettivamente assistito alla costruzione di vere e proprie «macchine del fango», attacchi spesso lesivi della dignità e dell'onorabilità delle persone. Per tale ragione, una nuova legge era effettivamente necessaria; tuttavia probabilmente bisognava riuscire a costruire una legge saggia e ponderata, che fosse capace di equilibrare la difesa dei soggetti diffamati e, al tempo stesso, anche l'irrinunciabile difesa della libertà di stampa.

A nostro avviso, questo testo non è particolarmente saggio né particolarmente ponderato e permette l'esercizio di una pressione sulla stampa e anche sul *web* tale da ledere a volte il principio irrinunciabile della libertà di stampa, fino ad immaginare una sorta di presunzione di colpevolezza a carico dei giornalisti. Insomma, è come se chiunque scrivesse su un giornale lo facesse con il fine di diffamare. Da questo punto di vista, a noi sembra un rimedio peggiore del male.

C'è un elemento simbolico positivo, come è stato sottolineato anche ieri nel corso della discussione generale svolta qui, in Senato, cioè l'abolizione del carcere per i giornalisti. Signora Presidente, questo è un elemento essenzialmente simbolico perché nel concreto, peraltro fortunatamente, di giornalisti finiti in prigione quasi non ce ne sono stati in Italia. I simboli, però, hanno tutta la loro indiscutibile importanza e quindi, a nostro avviso, la cancellazione del carcere per i giornalisti rimane un fatto veramente molto positivo.

Temiamo tuttavia che nel caso in questione questa norma giusta sia stata adoperata come una sorta di foglia di fico che copre invece una serie di aspetti e di problemi molto seri, che rappresentano esattamente i motivi per i quali esprimeremo un voto contrario sul provvedimento in esame. Per esempio, il tetto massimo fissato per il danno patrimoniale è per la stragrande maggioranza dei giornalisti troppo elevato, addirittura proibitivo. La professione del giornalista è sensibilmente cambiata da quando dieci anni fa ha preso le mosse l'*iter* che ha portato alla discussione odierna. In particolare, oggi per i giornalisti precari, i *free-lance* e per quelli delle piccole testate una pena pecuniaria troppo elevata è persino più temibile del carcere! Per avere una conferma basta parlare con qualunque cronista di strada, che effettua le sue inchieste in tanti territori del nostro Mezzogiorno.

È evidente che il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere commisurato alle possibilità economiche, anche perché in caso contrario si finiscono per avvantaggiare i grandi gruppi editoriali, i giornalisti delle grandi testate, che naturalmente possono permettersi di affrontare la minaccia di un danno patrimoniale, a scapito invece di coloro che non potranno più farlo.

Un altro elemento di grande perplessità riguarda il diritto di rettifica. È del tutto evidente e giusto che chi si senta diffamato debba avere la possibilità di rettificare e di vedere la propria rettifica pubblicata con massima evidenza; ciò è finanche sacrosanto. Ma perché negare al giornalista accusato di diffamare la possibilità di replicare? Perché negargli il diritto di confermare e di provare le accuse mosse, magari stabilendo che la rettifica senza commento chiude la vicenda mentre quella con replica diventa oggetto di procedimento in tribunale? Quello immaginato, invece, è un meccanismo che, dal nostro punto di vista, è troppo rigido.

Le norme sulla rettifica acquistano poi una valenza apertamente censoria quando vengono applicate alle testate *on line*, che probabilmente avrebbero meritato una discussione più approfondita e più organica. In questo caso, infatti, la rettifica deve essere pubblicata entro pochissimo tempo e deve essere accompagnata, a richiesta dell'interessato, dalla cancellazione, dai siti e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori e dei dati personali. Il problema però è che ci si richiama ad una norma, quella sul diritto all'oblio, che a nostro avviso non c'entra con ciò di cui stiamo parlando oggi. Quindi, in assenza di riferimenti all'intervento di un magistrato, è il diretto interessato che decide se il contenuto di un sito *web* sia da considerare più o meno diffamatorio nei suoi confronti e pertanto da cancellare. Mi sembra abbastanza evidente, tanto da non avere bisogno nemmeno di troppe parole, la contraddizione di una norma che affida al diretto interessato il giudizio su cosa possa diffamarlo e cosa invece non possa diffamarlo.

Ieri, fortunatamente, l'Aula è intervenuta su un aspetto della normativa per sanare una falla che a noi sembrava evidente, correggendo il testo uscito dalla Commissione e stabilendo che chi adopera la querela come strumento di intimidazione incorra, a differenza di quanto accadeva in passato, in sanzioni reali e non risibili. Effettivamente, sarebbe stato del tutto assurdo che si fosse lasciata la possibilità di sporgere querela, magari per milioni di euro, costringendo chi lavora e fa questo mestiere a ritrarsi non potendo mettere in campo, perché sottoposto ad una spada di Damocle tanto forte e affilata, nessun'altra ipotesi.

Tuttavia l'Assemblea, pur avendo approvato qualche emendamento che ha effettivamente migliorato questo aspetto, molto grave, avrebbe fatto molto meglio ad approvare qualche altro emendamento, per esempio quelli da noi presentati nel corso di questi giorni, che erano molto più incisivi e che con molta più nettezza avrebbero scongiurato questa indebita pressione. Ci dispiace molto - lo devo dire - che gli emendamenti di Sinistra Ecologia e Libertà, alla fine, purtroppo, ce li siamo votati da soli, nella totale solitudine di quest'Aula, senza nemmeno il conforto e il sostegno che ci saremmo aspettati dalle altre opposizioni.

Pertanto, come ho cercato di spiegare, voteremo contro questa legge. Lo faremo con rammarico, perché pensiamo anche noi che una regolamentazione sarebbe servita. Mai come in questo caso dobbiamo parlare di una vera e propria occasione perduta: quella di costruire una difesa seria ed efficace dal rischio concretissimo di essere diffamati, senza per questo ledere il principio, per noi del tutto irrinunciabile, della libertà di stampa. Avremmo potuto varare una legge più moderna e più equilibrata su un settore che effettivamente è delicatissimo. Con questa legge, invece, si è preferito prendere un'altra strada: quella di limitare, imbavagliare e rendere più permeabile un esercizio di diritto di critica che, a nostro avviso, rappresenta un caposaldo degli Stati democratici.

Per queste ragioni non possiamo accettare questa normativa. Voteremo contro e intendiamo continuare questa nostra opposizione quando la legge tornerà alla Camera, dove speriamo possano essere introdotti, almeno lì, quegli elementi di miglioramento che il Senato invece non ha voluto mettere in campo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, siamo in dichiarazione di voto e credo sia giusto sottolineare innanzitutto lo sforzo compiuto, prima dalla Commissione e poi dall'Aula, per trovare una soluzione condivisa, sempre difficile da individuare quando la materia sembra di una semplicità elementare e mette tutti d'accordo sugli obiettivi teorici: tutela della libertà di stampa, che è essenziale; possibilità per i giornalisti di scrivere liberamente, di fare inchieste coraggiose, di denunciare il malcostume, di contribuire con la critica a far crescere il Paese. D'altra parte però tutti conveniamo che c'è un limite a questa libertà, costituito dall'onore e dal prestigio dei cittadini, degli imprenditori e dei politici, che a volte possono essere oggetto di campagne di stampa diffamatorie che ne distruggono l'immagine e che spesso fanno molto più male di quanto possa fare un'aggressione fisica nei loro confronti, dal momento che ne distrugge la vita e la reputazione.

Abbiamo sentito nel dibattito che, non solo sulla carta stampata, ma oggi anche tramite i motori di ricerca su Internet, la diffamazione gira per il mondo ed è difficile da recuperare. Apro e chiudo una parentesi in proposito: mi è molto dispiaciuto che sia stato bocciato l'emendamento che fa carico ai gestori dei siti Internet di cancellare in un tempo ragionevole le informazioni offensive e calunniose nei confronti dei cittadini, lasciando invece al cittadino l'onere di andare a controllare il contenuto di migliaia di siti, per scoprire dove sono state riportate queste frasi, che magari costituiscono un reato a proprio danno. Il rappresentante del Governo, il sottosegretario Ferri, ha dichiarato che sarebbe d'accordo, ma che la norma va meglio puntualizzata: speriamo che venga puntualizzata in fretta.

Chiusa questa parentesi, dicevo che è teoricamente facile essere d'accordo, ma è praticamente difficilissimo trovare un equilibrio. Abbiamo trovato un equilibrio, che mi sembra sia condiviso da tutti, sul no al carcere, ovvero sul non colpire con una pena detentiva il giornalista che si rendesse responsabile di tali reati o, come abbiamo visto negli ultimi tempi, oggettivamente responsabile per una cosa scritta da un altro, in quanto direttore di un giornale. Dall'altra parte ci siamo affaticati sulle questioni che rimangono aperte, come quella delle liti temerarie: cosa accade se un soggetto ricco e potente ha soldi da spendere e aggredisce i giornalisti, mettendoli in difficoltà, intimidendoli e impedendo loro di esercitare la propria funzione? Oppure, viceversa, cosa accade se un editore, una corazzata dell'informazione, che se la prende con un cittadino e fa una campagna diffamatoria

nei suoi confronti, ha soldi da spendere e quindi non è interessato alla sanzione pecuniaria, perché è disposto a pagare quel che c'è da pagare pur di continuare nell'azione diffamatoria? Sono due questioni importanti, che devono trovare un temperamento. Nel testo al nostro esame, esso è stato trovato? Come in tutte le ricette, gli «ingredienti» inseriti nel testo del disegno di legge dovrebbero portare ad un equilibrio fra le due esigenze. Come in tutte le ricette, solo alla fine si verrà a sapere se il prodotto è di qualità o meno. Una volta che la Camera avrà approvato definitivamente il testo, sarà la giurisprudenza a decidere e sarà dunque la prassi giudiziaria a verificare se l'equilibrio che pensiamo di aver raggiunto sarà utile e se il nuovo testo avrà offerto una risposta soddisfacente al perenne duello tra la libertà di informazione e l'esigenza di tutelare la dignità dei cittadini. Pensiamo che l'equilibrio sia stato raggiunto e per questo il Nuovo Centrodestra voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, come è stato ripetuto da altri colleghi del Senato anche non appartenenti al Movimento 5 Stelle, in un Paese come il nostro, che notoriamente è stato classificato, nell'ultima classifica di Reporters sans frontières, del 2014, al quarantanovesimo posto per la libertà di stampa, dietro a Paesi come la Namibia, il Ghana e il Botswana, un intervento legislativo volto a disciplinare meglio il diritto di rettifica in tutti i casi in cui la stampa, periodica e non, si rende responsabile di affermazioni diffamatorie nei confronti dei singoli, così come di esponenti politici, anche riportando fatti non corrispondenti al vero, ci è sembrato un'operazione ragionevole. Per come è stato elaborato in Commissione giustizia e poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, pur con qualche perplessità a cui farò riferimento, quello in esame ci sembra un intervento equilibrato, che, da un lato, consente alle persone che si ritengono diffamate o che hanno da contestare la veridicità di fatti, per come sono stati riportati dalla stampa, di avere una rettifica e, dall'altro, fa in modo che le testate e i singoli giornalisti in buona fede, mediante l'utilizzo della rettifica, possano riparare il danno relativo alla cattiva informazione.

Certo, rimane una perplessità relativa al termine, forse troppo breve, di due giorni dalla richiesta di rettifica. È una circostanza che abbiamo sollevato, anche con un emendamento, che purtroppo non è stato votato favorevolmente dall'Aula. Due giorni forse possono essere troppo pochi; è facile pensare a periodi festivi o a circostanze particolari, in cui evidentemente le redazioni, soprattutto quelle dei piccoli giornali, non già le redazioni delle grandi testate, possono essere in difficoltà nel dare riscontro ad una richiesta di rettifica in termini temporali così brevi.

In ogni caso, l'impianto complessivo sembra essere ragionevole. Oltre alla tutela del singolo cittadino, anche la nostra esperienza parlamentare ci dà testimonianza della necessità di esercitare il diritto di rettifica. E faccio riferimento ad un'ultima vicenda (che non sarà l'ultima). A me è rimasto particolarmente impresso quanto è successo due settimane fa, quando si discuteva e si votava sul cosiddetto *jobs act*. Il nostro Gruppo parlamentare (e non solo il nostro) ha manifestato il proprio dissenso in maniera animata, ma civile. Ebbene, sulle versioni *on line* di testate nazionali abbiamo letto alcuni titoli. Faccio riferimento in particolare ad una testata che inizia con «Huff» e finisce con «Post» (l'inizio era anche quasi gradevole da parte nostra), dove venivano riportati fatti non corrispondenti al vero, come il lancio di monetine verso la Presidenza o il lancio di libri (era il Regolamento) verso la Presidenza; fatti che, com'è noto, non sono veri o comunque non sono rapportabili ai cosiddetti «grillini», come all'«Huff (...) Post» piace descrivere i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Beh, allora lì sarebbe stato il caso e sarà il caso, ma, per quanto ci riguarda, sono innumerevoli e quotidiane le occasioni in cui esercitare il diritto di rettifica, al di là delle critiche politiche che ovviamente possono e devono essere fatte, anche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Però, quando si scrive il falso, allora occorre intervenire in maniera equilibrata e giusta e, se non si dà seguito alla richiesta di rettifica, anche con le sanzioni di tipo pecuniario previste.

L'articolo 2 prevede il mutamento della pena per i reati di ingiuria e di diffamazione, modificando i relativi articoli del codice penale. Anche qui riteniamo doveroso e giusto trasformare la pena da detentiva in pecuniaria, sia a tutela della libertà di opinione, che si può espletare in ogni situazione (sia sulla stampa che sulla Rete), sia per evitare un uso strumentale della denuncia - e sappiamo che ciò accade troppo spesso - finalizzato a limitare la libertà di opinione e di stampa da parte di quei giornalisti che ancora riescono ad esercitarla. Sul punto, però, non vorremmo che la depenalizzazione, cioè la trasformazione della sanzione da detentiva in pecuniaria, possa invogliare qualcuno a sottovalutare la gravità di quello che rimane un reato.

All'uopo, occorre segnalare all'Aula - lo dico in maniera divertita - che giusto poche ore fa, ieri sera alle ore 23,02, il signor Francesco Storace, a proposito di diffamazione, lancia un *tweet* sulla Rete (evidentemente commentando quello che era accaduto ieri poco prima del suo *tweet*), dove, taggando il sottoscritto, scrive «è difficile trovare gente più infame di voi», poi cancellato e «vilipendio». Ora, il «voi» evidentemente è riferito - immagino - al Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Allora, con tutta la comprensione per chi vive momenti di difficoltà (umanamente potremmo anche essergli vicini), se il signor Storace vuole intervenire nel dibattito politico sulla diffamazione facendo dei *tweet* diffamanti alle 11 di sera, forse è il caso che qualcuno, magari vicino a lui, gli spieghi che il contenuto di questi *tweet* è da meditare. Non vorremmo che lui stesse scalpitando per cercare l'applicazione del nuovo reato di diffamazione, che non prevede una pena detentiva, ma prevede pur sempre multe abbastanza pesanti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Però, attenzione: i consigli che dovrebbe ricevere il signor Storace, secondo il nostro parere, è bene che non provengano dal suo collega di partito e vice presidente del Senato Gasparri, che a sua volta con Twitter non ha un buon rapporto.

Noi abbiamo già stigmatizzato l'inopportunità e l'infelicità, a voler essere clementi, del *tweet* del senatore Gasparri con riferimento alla minorenni - tredicenne - grassa. Aggiungiamo altri episodi infelici, in cui l'uso dei *social* è stato veramente poco saggio da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale così importante. Faccio riferimento ad un quattordicenne che, per una partecipazione televisiva, si è visto diffamato: i suoi genitori sono stati chiamati dementi in un *tweet* del senatore Gasparri (mi riferisco a Marco Colarossi). (*Applausi dal Gruppo M5S*). Forse è il caso che la consapevolezza della pericolosità dell'utilizzo dei *social* sia patrimonio culturale di ciascuno di noi e, soprattutto, di chi ricopre cariche istituzionali di questo tipo.

Speriamo che al signor Storace qualcuno spieghi che, ad oggi, chi sostiene l'abrogazione del reato di vilipendio del Presidente della Repubblica è il Gruppo del Movimento 5 Stelle, che è stato il primo a presentare un disegno di legge in tal senso (seguito da quello a firma del senatore Gasparri) e che in Aula ha invitato ad un voto sull'emendamento volto ad abrogare *sic et simpliciter*, cioè completamente, il reato di vilipendio del Presidente della Repubblica. Quindi, forse il signor Storace ha le idee confuse ed è bene che qualcuno gli spieghi qualcosa in maniera calma, senza che parta con un altro *tweet* che gli può fare male.

Parlando ancora dell'argomento, ricordo l'articolo 3, in materia di diffamazione a mezzo Internet. Noi abbiamo proposto un emendamento soppressivo a questo articolo, non perché - è quello che ho appena finito di dire nella prova - sottovalutiamo il potenziale diffamatorio dell'utilizzo di Internet (soprattutto con la grande diffusione dei *social network*), ma perché l'articolo 3, in sostanza, non aggiunge nulla a quanto è già nella disponibilità della magistratura in tema di punizione di frasi diffamatorie. Anche sullo stesso sequestro od oscuramento di singole pagine di siti *web*, o eventualmente di *blog*, c'è già copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità. Quindi, ad ordinamento vigente, la magistratura ha già gli strumenti necessari e la parte offesa la possibilità di difendersi. Non vediamo la necessità di questo articolo 3, che danni non dovrebbe fare con riferimento alla libertà di opinione che si può esplicitare su Internet (lo monitoreremo), ma non aggiunge nulla.

Vedo che il mio tempo sta per terminare. È un peccato che non si abbia avuto coraggio nell'approvazione degli emendamenti a modifica degli articoli 96 del codice di procedura civile, in tema di temerarietà della lite, e dell'articolo 427 del codice di procedura penale, che condanna il querelante temerario che ha utilizzato la querela per diffamazione proprio a fini intimidatori nei confronti della stampa. Peccato che l'emendamento passato in Aula preveda la facoltà del giudice di determinare le spese di lite nel caso del civile o di condannare il querelante nel caso del procedimento penale, quando, invece, sarebbe stato probabilmente più opportuno lasciare il testo dell'emendamento, così come proposto, che disponeva che il giudice deve, non «può». Infatti, purtroppo, l'esperienza dei tribunali in merito all'applicazione della condanna per temerarietà della lite, ci insegna che, molto spesso, questa norma non viene applicata, appunto, nei tribunali. Pertanto, si è persa un'occasione per stabilire un principio che non deve avere deroghe, cioè quello di scoraggiare e di punire...

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatore.

BUCCARELLA (M5S). Sì, sto concludendo, Presidente.

Dicevo del principio di scoraggiare e punire chi utilizza la giustizia civile o penale ai fini intimidatori e di minaccia per limitare le libertà di opinione.

Detto questo, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando viene da una iniziativa parlamentare che prende spunto, anzi, in gran parte ricopia gli stessi articoli, così come erano stati scritti nella passata legislatura, in questo ramo del Parlamento. Non si riuscì, allora, a concludere il lavoro e, una volta che il provvedimento è tornato in questo ramo del Parlamento, in Commissione siamo riusciti a recuperare alcune situazioni non correttamente considerate dalla Camera.

Qual è la filosofia di questo provvedimento? Esistono due aspetti che vanno posti in evidenza. Il primo aspetto è che si è riusciti a garantire la tutela di determinati diritti, in particolare della dignità e dell'onore delle persone, non ricorrendo, come sempre si fa, alla sanzione penale della pena detentiva. Ciò dimostra che è possibile non ricorrere sempre a questa sanzione, ma che si può riservare la sanzione penale della pena detentiva a quelle situazioni che effettivamente non trovano altra possibilità di tutela, e questa possibilità è stata sperimentata attraverso l'individuazione di altri strumenti di garanzia, come la rettifica, nel momento in cui viene disciplinata precisamente la modalità in cui deve essere svolta.

Ci sono poi alcuni aspetti, come il diritto all'oblio, cui da ultimo faceva riferimento il senatore Buccarella, sul quale siamo in ritardo rispetto al dibattito a livello europeo, che è già più avanti che in Italia e noi dobbiamo porci questo problema. Certo, ha ragione il senatore Buccarella quando sostiene che manca una sanzione a quell'articolo 3, perché si prevede soltanto la soddisfazione del principio del diritto all'oblio attraverso la sentenza del giudice. Ricorderete, però, che in Commissione il Governo e la relatrice avevano assunto un impegno a individuare una sanzione e mi ero astenuto, poiché il testo che era stato votato era il mio, dal proporre un'eventuale sanzione.

L'altro aspetto che desta qualche perplessità in questo provvedimento è quello di aver elevato la soglia di ammissibilità della cosiddetta lite temeraria. Signor Sottosegretario, entrambi abbiamo maturato un'esperienza di anni in magistratura e converrà con me che la lite temeraria va bene applicarla nei rapporti commerciali, quando si tratta di cause che riguardano questioni di tipo economico, ma quando si tratta di valutare la dignità e l'onore delle persone, non è corretto alzare la soglia della lite temeraria; e andrebbe addirittura rafforzato un concetto: chi valuta? Come fa il cittadino a fare una valutazione preventiva di quella che sarà poi, nel giudizio, la valutazione del suo comportamento? Se egli ritiene, giustificato o meno (il senatore De Cristofaro ha parlato di querele, ma anche nel processo civile), di fare una valutazione di ritenuta offensività di alcune espressioni, dobbiamo punirlo?

Io ho ancora l'illusione che in questo Paese vi sia la libertà di accesso alla giustizia, mentre stiamo creando, ponendo una serie di paletti, dei problemi di accesso alla giustizia. È una delle caratteristiche dello Stato democratico la libertà di accesso alla giustizia, perché solo un giudice, solo un terzo, solo la giurisdizione può garantire l'effettività dei diritti.

Abbiamo dato un contributo considerevole, come la relatrice e il Governo possono testimoniare, alla formazione di questo provvedimento, pur avendo delle difficoltà ad accettare che alcune correzioni che non siano state volute, secondo un metodo - badate - che si ripropone giorno per giorno. Il rapporto tra maggioranza e opposizione deve ispirarsi al modo in cui la politica deve essere svolta. Forza Italia, grazie a Dio, non ha una posizione irreggimentata di logica di contrapposizione. Forza Italia ragiona in termini secondo i quali la legge è sempre una composizione di interessi, ma il compromesso che la politica deve ricercare non può essere a basso livello, non può avere come finalità l'affermazione del proprio punto di vista; non può essere un compromesso che abbia la finalità di raggiungere una qualsiasi soluzione purché sia corrispondente agli interessi di entrambe le parti. Il compromesso serve a realizzare, come diceva Pietro Barcellona, l'interesse generale, l'interesse dei cittadini; quindi, ciascuno di noi deve tenere presente questo obiettivo.

Allora, non mi spiego certi comportamenti come il tentativo dell'emendamento che è stato tirato fuori ieri (conosco bene e apprezzo la relatrice, probabilmente non è colpa sua), poiché quello rappresenta una concezione della politica di sopraffazione della maggioranza sulla minoranza, il tentativo di chi ritiene che chi ha la maggioranza può fare quello che vuole: ma non è così. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Guardate, io ho avuto scontri anche con il Ministro della giustizia quando ero Sottosegretario alla giustizia, perché credo che ciascuno di noi, indipendentemente dall'appartenenza politica al Gruppo, deve avvertire la sensibilità di rapportarsi a valori. Ma quali valori? Non valori purché sia (ciascuno di noi può essere cattolico, ebreo, islamico e così via): esistono valori che nel nostro sistema di

valori e principi sono dettati dalla Costituzione. Io non posso non ragionare anche in questa materia tenendo conto dei principi e fondamenti della Costituzione: la dignità della persona, tutelata dall'articolo 2; il richiamo dell'articolo 3 a che tutte le istituzioni si impegnino perché si possano realizzare quei diritti che l'articolo 2 riconosce, l'uguaglianza.

Questa normativa tende a realizzare quegli obiettivi attraverso un bilanciamento di due valori in campo: da un lato, si realizza la sanzione per il giornalista senza toccare il principio della libertà di stampa e della libertà di critica; ma, dall'altro lato, bisogna anche garantire alla persona offesa nella propria dignità di avere quella protezione del proprio diritto senza che vi sia la preoccupazione di trovarsi esposta, per la semplice ragione di rivolgersi al giudice, ad una lite temeraria. Sono queste le valutazioni che ci avrebbero portato, in un clima diverso, ad un voto favorevole, perché al novanta per cento è un provvedimento che abbiamo realizzato in questa e nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Se ci asteniamo è per denunciare questo modo di comportarsi e quelle norme che hanno determinato un minimo di squilibrio che noi invece dovremmo sempre rifuggire. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CAPACCHIONE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono giornalisti, poche unità, che una certa vulgata colloca nella categoria dei privilegiati, iscritti d'ufficio ad una casta di ricchi e potenti influenzatori dell'opinione pubblica. Ci sono giornalisti, in numero superiore ma statisticamente irrilevante, diciamo alcune decine, che utilizzano scientificamente notizie di dubbia provenienza, di scarsa attendibilità ma di chiarissima funzione allo scopo preordinato di diffamare l'avversario politico o il concorrente imprenditoriale proprio o di chi ha fornito quelle false informazioni. Ci sono sempre stati, per la verità, e non solo in Italia e non solo nella storia più recente d'Italia. Ci sono giornalisti, la stragrande maggioranza dei 100.000 iscritti all'ordine professionale, che lavorano in condizioni sempre più precarie, sottopagati o non pagati affatto, sempre meno impiegati nelle redazioni sulle quali, a loro volta, cade il peso ormai insopportabile di un durissimo lavoro al *desk*, lavoro che di giornalistico ha sempre meno.

Ai primi importa assai poco delle conseguenze penali e civili di un errore professionale nel quale difficilmente incorreranno. Neppure ai secondi, in verità, importa molto delle sanzioni previste per la diffamazione, essendo esse comprese nel compenso pattuito per la campagna di discredito. Restano tutti gli altri, i tantissimi altri che credono nella funzione costituzionale della libera e corretta informazione, che mettono la professione al servizio della collettività, in molti casi a rischio della propria vita, in Italia nelle regioni oppresse dal potere mafioso e sui fronti di guerra, dove si spingono senza alcuna copertura contrattuale o assicurativa per documentare tragedie che altrimenti rimarrebbero sconosciute. Sono giornalisti che lavorano tanto e che, come chiunque lavori tanto, possono sbagliare: senza dolo, incappando in un infortunio, magari pressati dalla fretta di chiudere un servizio in tempo utile, e in qualche caso anche per negligenza.

Sono loro i destinatari di questa riforma del codice penale e di rito, loro i destinatari della norma che cancella il carcere per i giornalisti e introduce, al posto della detenzione, sanzioni pecuniarie di varia grandezza: le più alte, fino a 50.000 euro, solo nei confronti di chi sbaglia dolosamente, di chi omette volutamente ogni forma di controllo. Giornalisti ascrivibili alla seconda categoria, quella dei mestatori, che sopravvivono solo in virtù della non sempre efficace azione di vigilanza dell'ordine professionale e della cui sorte, in verità, assai poco ci interessa.

In Commissione giustizia e poi in Aula siamo intervenuti con sostanziali modifiche sul testo approvato dalla Camera, mitigando l'entità delle sanzioni pecuniarie, introducendo la possibilità della replica nella rettifica, qualora essa contenga elementi di falsità documentabile, prevedendo le sanzioni accessorie solo nel caso di recidiva, introducendo - ed era ora - la punizione per chi presenti una querela temeraria a solo scopo censorio: anche questa, vita quotidiana per chi fa seriamente il mestiere di giornalista ed elemento di grave ostacolo, visti i costi di un procedimento giudiziario, all'attività giornalistica di denuncia e d'inchiesta, oggi più che mai con la crisi economica che sta mettendo in ginocchio anche testate antiche e prestigiose.

È la migliore delle riforme possibili? Niente affatto, perché molti pregiudizi resistono nei confronti dei giornalisti e della libera stampa e perché la tentazione della censura per via giudiziaria è dura a morire. Molto c'è ancora da fare: dalla depenalizzazione della diffamazione alla tutela del segreto professionale, in linea con le leggi sulla stampa dell'intero mondo occidentale. Ci abbiamo provato, ma i tempi evidentemente non sono ancora maturi, pur essendo più lontani quelli della passata legislatura, quando si volevano effettivamente imbavagliare i giornalisti, pericolo non del tutto scongiurato e che si riproporrà quando sarà il tempo di discutere delle intercettazioni telefoniche.

Questa riforma, con la cancellazione del carcere, era dovuta e non più rinviabile. È, invece, il punto di partenza per discutere - senza più rinvii e ritardi - delle norme che devono regolare l'informazione sul *web*: a partire dalla competenza dei tribunali, che in questa sede non ha trovato spazi per l'approvazione, fino alla gestione degli archivi e delle banche dati dei giornali. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatrice Capacchione, però è davvero difficile ascoltare con questo brusio in Aula. Vi prego di abbassare la voce.

CAPACCHIONE (*PD*). Queste discussioni non potranno prescindere dal fatto che, mentre oggi l'Italia dice faticosamente addio a una norma di stampo fascista, il mondo dell'informazione viaggia su altri binari e sulle piattaforme dei più importanti *social network*, gode della tutela offerta dal Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, e cioè della più totale e incensurabile libertà di espressione.

È un valore in cui il PD crede fermamente e che per questo voterà favorevolmente il provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che invito la relatrice ad illustrare.

FILIPPIN, *relatrice*. Rinuncio ad illustrarla, Presidente.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 734, 845, 903 e 1067.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (1119) (V. nuovo titolo)

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (1119) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, dopo le parole: «o televisiva» inserire le seguenti: «o della testata giornalistica on line» e dopo le parole: «della stampa» inserire le seguenti: «o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione».

Nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato».

(*) NB. Cfr. anche Seduta n. 340.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1119

Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione (734)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 595 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole: «con la reclusione fino a un anno o» sono soppresse;
- b) al secondo comma le parole: «della reclusione fino a due anni, ovvero» sono soppresse;
- c) al terzo comma le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore da euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «della multa da euro 500 ad euro 5.000»;
- d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 600 ad euro 10.000».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (845)

ARTICOLI

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti *internet* aventi natura editoriale»;

b) all'articolo 8:

1) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate»;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa

visibilità della notizia cui si riferiscono. La notizia oggetto di rettifica deve inoltre essere cancellata dal sito»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui ai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto»;

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Riparazione pecuniaria*) - 1. Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

2. Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.

3. L'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».

Art. 2.

(*Giurì per la correttezza dell'informazione*)

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-*bis*. - (*Giurì per la correttezza dell'informazione*). - 1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 3.

(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line (903)

ARTICOLO

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (1067)

ARTICOLI

Art. 1.

(*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47*)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione provvede, su segnalazione dei soggetti di cui al comma 1, il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o periodico. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti.

7-bis. Alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7-ter. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo di cui all'articolo 5, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

7-quater. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata».

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento del danno e riparazione pecuniaria*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e una somma a titolo di riparazione.

2. Nel caso in cui il giudice proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere comunque la somma di euro 50.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia stato già condannato, in sede civile o penale, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento a favore della medesima parte offesa.

3. La somma a titolo di riparazione non può eccedere comunque l'importo di euro 20.000.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e per la riparazione pecuniaria si prescrive nel termine di tre anni».

c) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

3. Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna».

Art. 2.

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana .